



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

✉ P.zza Papa Giovanni Paolo II, 2 - 13877 VILLANOVA BIELLESE - ☎ 0161/852188 FAX 0161/878828- C.F. 81005730023

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 23/12/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI.

IL SINDACO

- Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", pubblicato in G. U. del 23 febbraio 2020 n. 45;
- Vista la Dichiarazione dell'O.M.S. dell'11 marzo 2020, che ha dichiarato l'Epidemia da "COVID-19", come "PANDEMIA" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello mondiale;
- Visto il D.L. del 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35 contenente "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza del fenomeno pandemico da "COVID-19";
- Visto il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
- Dato atto che con D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto "L'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque facendo salvi i protocolli e le linee anticontagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi: i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- Considerato l'evolversi delle varianti, in particolare la variante "Omicron" che si sta diffondendo in modo molto veloce, colpendo tutte le fasce di età e facendo registrare una recrudescenza dei ricoveri ospedalieri e pregiudicare l'auspicato rientro alla normalità;
- Dato atto che, al fine di realizzare una accurata azione di prevenzione è necessario individuare delle misure di contenimento atte ad eliminare il pericolo dell'evolversi del Fenomeno Pandemico anche in relazione ai dati relativi al territorio comunale;
- Considerato che, ai sensi dell'art 50 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alla data del 10 gennaio 2022, su tutto il territorio comunale.

- A - E' fatto obbligo su tutto il territorio comunale di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto;
- B - Non hanno l'obbligo di indossare la mascherina:
 - i bambini di età inferiore a sei anni;
 - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile;

C - E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di provvedere alla costante igienizzazione delle mani;

D - Piena osservanza, anche in termini di controlli all'ingresso, delle misure recentemente emanate dall'Autorità di Governo (green pass rafforzato).

AVVERTE

La violazione delle misure disposte dalla presente ordinanza viene sanzionata ai sensi dell'art 4 del D.L. n. 19/20, convertito con modificazioni, dalla L n. 35/2020 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00).

DISPONE

Che una copia della presente Ordinanza sia pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Villanova Biellese e che, inoltre, venga comunicata:

- alla competente Stazione Territoriale dei Carabinieri alla quale demanda la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali, nonché anche alla Questura di Biella;
- agli esercizi di ristorazione presenti sul territorio comunale di Villanova Biellese;
- all'ASL Dipartimento di Prevenzione di Biella;
- alla Prefettura di Biella.

Il Sindaco

Giovanni Mangiaracina

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)